



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Oggi, sabato 10 marzo 2018 alle ore 11.10, presso la sede centrale dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Artusi" di Forlimpopoli in attuazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007 e nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, viene sottoscritto il presente Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2017/2018.

L'accordo viene sottoscritto

t r a

la Delegazione di parte pubblica rappresentata dal:

Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Brunet

e

la delegazione di parte sindacale rappresentata dalle RSU:

prof. Barzanti Fabio

prof.ssa Spinelli Stefania

Assistente amm.va Maltoni Maria Concetta Grazia

tutti convocati con nota prot.n.2805/02 del 08 marzo 2018.

Non sono presenti i rappresentanti provinciali dei Sindacati firmatari del CCNL del Comparto Scuola.



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

PREMESSA

VISTA la Legge n. 300/1970;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con le successive integrazioni e modifiche in particolare apportate dalla L. 4 marzo 2009, n. 15 e dal D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, D.L.141/2011, D.L.95 del 12 luglio 2012 convertito nella legge 135/2012;

VISTO l'art. 45, comma 4° del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 11, lett. e), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dall'art. 9 della Legge 8 marzo 1999, n. 50 che ribadisce, in tema di autonomia contrattuale, gli stessi contenuti di cui al precedente punto;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 che sostituisce l'art. 51 del D.Lgs. n. 29/93 in merito al procedimento di contrattazione collettiva;

VISTO il CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola;

VISTO l'art. 6 del CCNL 29 novembre 2007 con particolare attenzione al comma 1 e comma 2 dalla lettera a alla lettera o;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009;

VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi di Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione Scolastica di cui sono rappresentanti legali;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);

VISTI l'art. 39, comma 3-ter della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, l'art. 2, comma 1° del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e l'art. 48, comma 6° del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedura di controllo dei contratti integrativi;

VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

VISTO il CCNL 2006-2009 del personale del comparto scuola; in particolare, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 88 del suddetto contratto;

VISTO l'accordo integrativo nazionale del 1 ottobre 1999 concernente i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ata necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

VISTA l'intesa firmata dalle OO.SS. e dall'ARAN che disciplina le prestazioni minime di servizio durante l'astensione dal lavoro dei dipendenti del comparto scuola in attuazione della legge 146/90 e della legge 83/2000;

VISTA la sequenza contrattuale 8/4/2008 e 25/7/2008 (prevista dall'art. 62 del CCNL 29/11/2007) che interviene sulla materia relativa agli incarichi specifici del personale ATA e sui compensi per il personale ATA e integra le indicazioni relative alle risorse per il fondo dell'istituzione;

RICONOSCIUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle relative responsabilità, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività (art. 3, comma 1 del CCNL);

ATTESO che la contrattazione integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte (art.4/1 CCNL);

RICONOSCIUTO che la contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della prestazione lavorativa (art. 40, comma 3bis, D.Lvo 165/2001);

CONVENUTO che il sistema delle relazioni è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

VISTA la legge 107/2015 ;

VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 dell'Istituzione scolastica integrato con le delibere del Collegio dei Docenti del 02 ottobre 2017 e del 06 novembre u.s. ed adottato dal Consiglio di istituto nella seduta del 08 novembre 2017;

TENUTO CONTO dell'intesa del 28 LUGLIO 2017 tra MIUR e OO.SS. rappresentative del comparto Scuola per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018

VISTA la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 del MIUR con cui si rendono noti gli importi del MOF per l'anno scolastico 2017/18 (sia al lordo stato che al lordo dipendente), finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola relativamente al Fondo per l'istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2017/18

PARTE GENERALE

ART. 1	Premessa
ART. 2	Contrattazione di scuola
ART. 3	Informazione preventiva
ART. 4	Informazione successiva
ART. 5	Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica
ART. 6	Modalità per la contrattazione di scuola
ART. 7	Agibilità sindacale
ART. 8	RSU
ART. 9	Diritto di Assemblea
ART. 10	Procedure in caso di sciopero
ART. 11	Tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro

Art. 1

La **premessa** fa parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – Contrattazione di scuola

Sono oggetto di contrattazione di scuola le seguenti materie:

- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della [legge n. 146/1990](#), così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell' [art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001](#), al personale docente ed ATA;

Il Dirigente Scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Art. 3 – Informazione preventiva

Il Dirigente Scolastico fornirà una informazione preventiva, consegnando la necessaria documentazione in appositi incontri da concordare tra le parti, oltre che sui punti elencati all'art. 2 anche sulle materie previste dal comma 2 dell'art. 6 del CCNL del 29 novembre 2007 e sui criteri per l'assegnazione del bonus ai docenti.

Art. 4 – Informazione successiva

Il Dirigente Scolastico fornirà un'informazione successiva, consegnando la necessaria documentazione in appositi incontri da concordare tra le parti, sulle seguenti materie:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;
- c) modalità di assegnazione del bonus ai docenti

Art. 5 – Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica

I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello d'istituzione scolastica sono:

- il Dirigente Scolastico;
- le RSU;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL in vigore o i TAS da loro designati;

Art. 6 – Modalità per la contrattazione di scuola

1. In apposita riunione con le RSU di scuola il Dirigente Scolastico comunica:

- i contenuti del PtOF della scuola;
- l'entità nota al momento e la destinazione di tutti i fondi accreditati o da accreditare nel corso dell'anno scolastico;
- il piano complessivo delle attività della scuola e il piano di utilizzo del personale docente e ATA;
- il monte ore di permessi sindacali utilizzabili dalle RSU.

Il Dirigente Scolastico illustra altresì le deleghe da assegnare ad un massimo del 10% dei docenti che prestano servizio presso l'Istituzione scolastica, della cui collaborazione intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

2. La contrattazione integrativa si potrà svolgere anche sulla base di una eventuale piattaforma che le RSU presenteranno al Dirigente Scolastico in tempi congrui con la tempistica prevista dal CCNL del Comparto scuola.

3. Le riunioni per la contrattazione possono essere fatte utilizzando totalmente o in parte il monte ore dei permessi sindacali; le riunioni, preferibilmente, verranno concordate di volta in volta.

4. Durante la trattativa le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della contrattazione stessa.
5. Il Dirigente Scolastico provvederà a diffondere a tutto il personale il testo dell'accordo sottoscritto.

Art. 7 – Agibilità sindacale

1. Dovranno essere previsti albi sindacali per le RSU di scuola e per le comunicazioni dei sindacati scuola provinciali, regionali e nazionali in ogni sede.
2. L'albo sindacale deve essere agibile ed in posizione di passaggio nonché di idonee misure.
3. L'affissione del materiale, senza alcun visto preventivo del Dirigente Scolastico, è a cura delle RSU e dei sindacati dei lavoratori della scuola che se ne assumono la responsabilità.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva affissione all'albo del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna ai rappresentanti sindacali d'istituto le comunicazioni di loro pertinenza inviate dalle organizzazioni sindacali provinciali/regionali/nazionali.
5. Le RSU possono usufruire degli strumenti (fotocopiatrici, computer, fax, telefono e internet) di proprietà della scuola mediante l'utilizzo di un registro, gestito dalle RSU stesse, che attesti l'uso dei mezzi.
6. Alle RSU viene assegnato, se disponibile, una sala riunioni per la loro attività e la disponibilità di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 8 – RSU

Il monte ore annuo dei permessi sindacali per i membri RSU equivale al risultato ottenuto moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero dei dipendenti in organico di diritto, che per l'anno scolastico 2017/2018 è di n. 39 ATA e n. 102 docenti. Il monte ore a disposizione è quindi di 63 ore, 55 minuti e 30 secondi.

Art. 9 – Diritto di assemblea

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con il Dirigente Scolastico per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Per il personale ATA anche le assemblee fuori dell'orario di servizio che rientrano nelle 10 ore annue verranno considerate in orario di servizio.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi debbono essere indette con specifico ordine del giorno:
 - a - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola, secondo la normativa vigente;
 - b - dalla RSU nel suo complesso ai sensi della normativa vigente;
 - c - dalla singola RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.
3. La convocazione dell'assemblea dovrà giungere al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima dello svolgimento.
4. Copia della convocazione dovrà essere inviata per conoscenza agli altri soggetti sindacali aventi titolo a indire le assemblee se queste ultime non sono indette dalle RSU d'Istituto nel suo insieme con all'ordine del giorno: contrattazione integrativa d'istituto.
5. Il Dirigente Scolastico pubblica all'albo della scuola l'indizione dell'assemblea e comunica tramite circolare interna l'indizione dell'assemblea e con la stessa raccoglie le firme di avvenuta conoscenza e di eventuale partecipazione.
6. Non possono essere convocate più di 2 assemblee al mese per il personale docente.
7. L'assemblea di scuola può avere una durata minima di 1 ora (60 minuti) e massima di 2 ore (120 minuti) e deve essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni.
8. Le assemblee territoriali, convocate da una o più Organizzazioni Sindacali, sono di durata pari a 2 ore (120 minuti) o a 3 ore (180 minuti) e possono essere convocate solo all'inizio o al termine delle lezioni.
9. Per le assemblee territoriali, allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, il Dirigente Scolastico autorizzerà il personale che termina la lezione o il turno all'interno delle ore di assemblea o che a causa della lontananza dal luogo di svolgimento delle assemblee arriverebbe ad assemblea iniziata ad uscire fino a 30 minuti prima dell'orario previsto di inizio dell'assemblea, compatibilmente con la conclusione dell'unità oraria di servizio.

10. Uguale sistema verrà usato per il ritorno dalle assemblee indette all'inizio delle lezioni o del turno di lavoro.
11. Per le assemblee territoriali al personale docente e ATA in servizio in più scuole sarà comunque data la possibilità di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell'interessato.
12. Possono essere indette altresì assemblee sindacali al di fuori dell'orario di servizio concordando con il Dirigente Scolastico l'uso di un locale idoneo; non vale in tal caso il limite di 5 giorni di preavviso per la convocazione dell'assemblea.
13. Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici in orario di servizio il Dirigente stabilirà, d'intesa con le RSU, i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. Tali servizi sono: la vigilanza degli ingressi in ognuno delle tre sedi per un totale di numero 3 collaboratori scolastici. Tali nominativi saranno individuati, utilizzando, rigorosamente nell'ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) elenco alfabetico partendo dalla lettera " **s**" (sorteggiata in contrattazione) a rotazione continua.
Il Dirigente individuerà con atto formale il personale obbligato a garantire i minimi di servizio.

Art. 10 – Procedure in caso di sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti mediante circolare che prevede la firma per presa visione e per adesione.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, di norma, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Nell'eventualità che il Dirigente Scolastico disponga una riduzione del servizio può disporre la presenza a scuola all'orario d'inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente che viene così conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola.
4. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro equivale a un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.
5. Dopo la giornata di sciopero chi ha aderito dichiarerà per iscritto la sua adesione su moduli all'uopo predisposti dalla segreteria.
6. Entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di un'azione di sciopero il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce alle RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. copia dei dati che ha inviato al MIUR relativi alla partecipazione.
7. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalle RSU o dalle Organizzazioni Sindacali provinciali, regionali o nazionali, applicherà le procedure previste dal codice di autoregolamentazione allegato al CCNL 26 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90 e della legge 83/2000.
Quando riguardano anche o solo il personale ATA i servizi minimi da garantire sono:
 - a)** prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali. È indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - assistente amministrativo n. 1; - collaboratore scolastico n. 1;
 - b)** prestazioni indispensabili delle attività amministrative e gestionali degli esami finali. È indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: - collaboratore scolastico n. 1 per ogni sede impegnata negli esami per un totale massimo di n. 3 collaboratori scolastici; - assistente amministrativo n. 2;
 - c)** operazioni amministrative per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato. È indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; - assistente amministrativo n. 1; - collaboratore scolastico n. 1.
8. Il Dirigente Scolastico e le RSU in caso di sciopero individueranno i nominativi del personale (relativi alle figure professionali previste e nelle quote stabilite) tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

Si individueranno tali nominativi, utilizzando, rigorosamente nell'ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la sua volontà di aderire allo sciopero.

Il Dirigente individuerà con atto formale il personale obbligato a garantire i minimi di servizio.

Art. 11 – Tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro

Per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (*art. 6 comma 2 lettera CCNL 29 novembre 2007*) sulla base delle indicazioni che emergeranno nei sopralluoghi e delle indicazioni formulate dai dipendenti, si provvederà, da un lato, a interessare l'Amministrazione Provinciale per quanto di sua competenza, dall'altro a rimuovere alcuni dei rischi relativi alle attrezzature di competenza della Amministrazione Scolastica.

L'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato affidato al professor Magnani Sanzio il quale in collaborazione con la ditta MONITOR ENGINEERING di Cesena, provvede ad aggiornare il piano dei rischi, dotare tutti gli ambienti di apposita modulistica per l'evacuazione, presenziare ad almeno una prova di evacuazione, effettuare sopralluoghi ogni qual volta si presenti qualche necessità. Inoltre lo stesso dovrà organizzare almeno un incontro con tutte le "figure sensibili" al fine di formare il personale coinvolto circa le mansioni da svolgere.

Quale responsabile per la sicurezza dei lavoratori dell'istituto è stato individuato per l'anno scolastico 2017/18 il professor Barzanti Fabio che assumerà i diritti e i doveri previsti dal presente contratto.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto:

- di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione
- di essere consultato preventivamente in ordine all'organizzazione dell'attività di prevenzione all'interno dell'istituzione scolastica
- di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza
- a 32 ore di formazione in orario di servizio
- a 40 ore annue di permessi retribuiti per espletare la propria funzione
- di accedere liberamente ai luoghi di lavoro di pertinenza dell'istituto segnalando preventivamente, di norma, al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare.

Parte seconda PERSONALE DOCENTE

ART. 12	Informativa in ambito organizzativo
ART. 13	Banca delle ore personale docente
ART. 14	Fondi a disposizione del personale docente
ART. 15	Ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica
ART. 16	Ferie del personale docente
ART. 17	Attività didattiche di recupero
ART. 18	Riconoscimento maggiori responsabilità viaggi d'istruzione
ART. 19	Referenti di area deliberate dal Collegio docenti
ART. 20	Manifestazioni ed esercitazioni didattiche speciali di pratica operativa
ART. 21	Alternanza scuola lavoro
ART. 22	Orientamento in entrata
ART. 23	Fondo per attività impreviste del personale docente

Art. 12 – Informativa in ambito organizzativo

1. Il Dirigente Scolastico comunica, prima dell'inizio delle lezioni, ad ogni insegnante l'orario individuale di lavoro che comprende l'orario di insegnamento ed entro il 30 settembre il piano annuale delle attività di carattere collegiale.
2. L'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'impegno orario settimanale di ogni insegnante.
3. In caso di utilizzo diverso rispetto alla collocazione nell'orario delle lezioni e delle attività la comunicazione, di norma, deve essere data almeno 2 giorni lavorativi prima.
4. Il Dirigente Scolastico nel caso di recupero di ore derivanti da permessi brevi, ritardi o altri istituti contrattuali concorderà con l'interessato le modalità di recupero che comunque dovranno tenere conto dei bisogni dell'istituzione.
5. L'orario delle riunioni pomeridiane deve tenere conto delle attività didattiche previste evitando normalmente i giorni antecedenti la sospensione delle lezioni dovuta a festività; in via ordinaria non potranno protrarsi oltre le ore 19,30 salvo unanime consenso dei partecipanti alla riunione.
6. In ogni caso la convocazione deve essere fatta almeno 5 giorni lavorativi prima con l'indicazione della presumibile durata; in via eccezionale, per casi inderogabili e previa consultazione delle RSU, la convocazione può essere fatta entro le ore 10,30 del secondo giorno lavorativo antecedente.

Art. 13 – Banca delle ore Personale docente

Per una migliore utilizzazione delle ore di servizio di tutto il personale e per permettere una maggiore flessibilità oraria viene introdotto dal Dirigente Scolastico un conto personale per ogni lavoratore, denominato **banca delle ore**, dove si dovranno accreditare:

- tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal Contratto di lavoro individuale, dal presente Contratto Integrativo e dalla Contrattazione Nazionale

- tutte le ore comunque riconosciute al lavoratore

Verranno addebitati invece:

- recuperi di permessi brevi

- tutte le ore comunque da recuperare per lavoro dovuto e non svolto anche a seguito di modifiche all'orario settimanale causate da mancanza delle classi. Nei giorni in cui le classi sono impegnate in attività integrative programmate e deliberate dagli OO. CC. della scuola: alternanza scuola lavoro, stage, viaggi di istruzione, uscite didattiche e comunque non sono presenti in istituto, i docenti non impegnati potranno assolvere l'obbligo di servizio nel modo seguente:

Prime ore di lavoro: *se gli insegnanti non sono stati preventivamente impegnati per sostituzioni coincidenti con le ore interessate non è richiesta la presenza a scuola e le ore saranno inserite in banca ore;*

Ultime ore di lavoro: *se gli insegnanti non sono stati preventivamente impegnati per sostituzioni coincidenti con le ore interessate non è richiesta la presenza a scuola e le ore saranno inserite in banca ore;*

Ore intermedie tra ore di lezione: *si rimane a disposizione a scuola per eventuali attività necessarie.*

A fine marzo verrà conteggiato un primo bilancio tra il dare e l'avere.

Si elencano le modalità di recupero delle ore da restituire da parte dei docenti, che dovranno rientrare, di norma, nelle seguenti attività autorizzate dal Dirigente Scolastico:

- codocenza e compresenza nelle classi programmate da un progetto;
- ore di sportello help/corsi pomeridiani; recupero carenze formative;
- ore di sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi;
- ore di attività alternative alla religione cattolica;
- ore di docenza nei progetti;
- ore di non docenza (2 x 1) - (es. orientamento, viaggi di istruzione...);
- ore di attività nei progetti di alternanza scuola lavoro;
- ore di docenza nei corsi integrativi di recupero del debito scolastico (2 x 3);
- ore di docenza nei corsi pomeridiani di preparazione alle verifiche scritte;
- ore forfettarie individuate in contrattazione;
- pernottamenti nei viaggi di istruzione: n. 4 ore non docenza per notte;
- uscite didattiche con rientro non in orario di lezione tra le 14.00 e le 17.00: n. 1 ora di non docenza, oltre le 17.00: n. 2 ore di non docenza;
- attività di orientamento.

In considerazione del maggior disagio creato dalle condizioni strutturali dell'edificio scolastico che hanno avuto ripercussioni anche sull'orario di servizio degli insegnanti, viene riconosciuto ad ogni docente che rientrerà nella banca delle ore un incentivo, per la flessibilità richiesta, pari al 33.33 % delle ore complessivamente dovute da recuperare, esclusi i permessi brevi, come da esempi riassunti nella tabella sottostante:

ORE INSERITE IN BANCA	33,33% DA RESTITUIRE *	ORE INSERITE IN BANCA	33,33% DA RESTITUIRE*
1	1	16	11
2	1	17	11
3	2	18	12
4	3	19	13
5	3	20	13
6	4	21	14
7	5	22	15
8	5	23	15
9	6	24	16
10	7	25	17
11	7	26	17
12	8	27	18
13	9	28	19
14	9	29	19
15	10	30	20

*ARROTONDAMENTO CON MINUTAGGIO SUPERIORE A 30 MINUTI

In fase di pagamento del Fondo sarà effettuato il conguaglio tra dare ed avere e comunque sarà eseguita una verifica oggettiva circa l'effettivo svolgimento dell'attività ed il raggiungimento dei risultati previsti.

Art. 14 – Fondi a disposizione del personale docente

1. Dopo aver svolto le procedure previste per l'approvazione del PtOF e quelle riferite nello specifico al piano delle attività aggiuntive del personale docente, il Dirigente Scolastico incontra le RSU e svolge la fase di informazione preventiva del piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti. Sarà riconosciuta l'attività svolta dagli insegnanti in relazione alle iniziative previste nel PtOF e a quelle del piano delle attività aggiuntive del personale docente. Le cifre assegnate forfettariamente sono rapportate ad una attività svolta per 10 mesi.
2. Il Dirigente Scolastico conferirà in forma scritta e pubblica gli incarichi al personale docente in tempi congrui e comunque, di norma, non oltre il 30 novembre. Negli incarichi dovrà essere specificato:
 - durata dell'incarico;
 - descrizione dell'incarico assegnato;
 - entità della retribuzione se già contrattata con le RSU.
3. Copia di tali incarichi, se richiesta, potrà essere inviata alle RSU.

Art. 15 - Ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica

In considerazione dell'elevato numero di ragazzi che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e tenuto conto della disponibilità di ore per il completamento dell'orario cattedra le ore alternative per l'insegnamento della religione cattolica vanno assegnate come previsto dal Collegio Docenti.

Art. 16 – Ferie del personale docente

Ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni (**7 giugno**) o al termine delle attività didattiche (30 giugno) è concessa la possibilità di usufruire, a domanda, di giornate di ferie, come stabilito dall'art. 13, comma 9 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 per il personale a tempo indeterminato con esclusione di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 in esso richiamato.

Art. 17 – Attività didattiche di recupero

Tutte le ore di lezione pomeridiane e/o sportelli help attivate specificatamente per il recupero delle carenze formative sono retribuite con un importo lordo dipendente di **€ 35.00**; quelle per il recupero del debito

scolastico (dopo gli scrutini di fine anno) svolte da docenti della scuola con contratto a tempo indeterminato o determinato (questi ultimi devono essere in servizio ininterrottamente dal primo di febbraio e devono aver partecipato agli scrutini finali) sono retribuite con un importo lordo dipendente di **€ 50,00**.

Art. 18 – Riconoscimento maggiori responsabilità viaggi d’istruzione/uscite didattiche

Per tutti i pernottamenti in albergo effettuati durante i viaggi di istruzione sarà riconosciuto, forfettariamente pro capite a ogni insegnante, il corrispettivo di quattro ore di non docenza per maggiori responsabilità.

Ai docenti accompagnatori delle uscite didattiche programmate con rientro in sede dopo le ore 17.00 sarà riconosciuto forfettariamente pro capite il corrispettivo di due ore di non docenza; tra le ore 14.00 e le 17.00 un’ora di non docenza se per la classe non era previsto orario di lezione.

Art. 19 - Referenti di area deliberate dal Collegio docenti (ex Funzioni strumentali)

Come deliberato dal Collegio Docenti, sono state individuate 8 aree di pertinenza. L’assegnazione da parte del MIUR sarà suddiviso nel modo esplicitato nella sottostante tabella.

L’importo sarà rapportato alla complessità dell’incarico stesso e sarà retribuito a consuntivo previa documentazione dell’attività svolta.

	Area di riferimento	COMPENSO €
1	<i>Gestione PtOF (1)</i>	600,00
2	<i>Sostegno lavoro docenti (1)</i>	600,00
3	<i>Interventi servizi per gli studenti diversamente abili LICEO (1)</i>	900,00
	<i>Interventi servizi per gli studenti diversamente abili IPSSEOA (1)</i>	900,00
4	<i>Interventi servizi per gli studenti segnalati DSA- segnalati BES (1)</i>	600,00
5	<i>Gestione RAV/PDM</i>	600,00
6	<i>Referente Orientamento Entrata Ipsseoa</i>	600,00
7	<i>Referente Orientamento Entrata Liceo</i>	200,00
8	<i>Referente rapporti con il territorio/alternanza scuola lavoro (1)</i>	925,19
	<i>totale</i>	5.925,19

Art. 20 - Manifestazioni ed esercitazioni didattiche speciali di pratica operativa

Considerata la necessità di offrire agli studenti una full immersion nella realtà lavorativa non solo in azienda con tutor aziendali ma anche in ambiente simulato a scuola e in contesti produttivi e ristorativi esterni con la guida dei docenti di riferimento, si concorda di riconoscere al docente tecnico pratico il compenso orario lordo dipendente di 25,00 euro, a fronte dell’attività pratico-laboratoriale effettuata.

Art. 21 - Alternanza scuola lavoro

Visto l’obbligo dettato dalla Legge 107/2015, per ogni studente degli istituti professionali, dell’effettuazione minima di 400 ore di alternanza scuola lavoro, si concorda che l’attività di tutoraggio scolastico svolta dai docenti di riferimento sia liquidata come da tabella 5 allegata al CCNL attualmente in vigore in ragione di euro 17,50 orari lordo dipendente, nelle seguenti modalità:

ATTIVITA’	RICONOSCIMENTO FORFETTARIO
Commissione Alternanza scuola lavoro	4 docenti x 20 ore
Referente d’istituto	1 docente x 260 ore
Tutor scolastico (1 per classe)	26 docenti x 12 ore
Supporto collocamento in Azienda alunni diversamente abile: visita preventiva e/o contatti telefonici, conclusione attività	45 minuti per alunno diversamente abile
Visite aziendali	60 minuti per azienda + 60 minuti per la prima azienda sita in Comune diverso da quello di residenza e di servizio + 60 minuti se la distanza del comune è superiore ai 20km dalla sede di residenza o servizio più vicino, in base alle tabelle chilometriche ACI

Art. 22 - Orientamento in entrata

Preso atto della necessità di informare le famiglie sia sul percorso di studi che sulle competenze previste al termine dei cinque anni, si concorda di istituire un monte ore complessivo di 180 ore liquidate come da tabella 5 allegata al CCNL attualmente in vigore in ragione di **€ 17,50** orari lordo dipendente, da riconoscere ai docenti impegnati sia in Orientamento all'interno della scuola che presso le Scuole secondarie di Primo grado.

La rendicontazione dell'attività succitata sarà effettuata dal professor Angelini Daniele, docente individuato quale referente.

Se il monte ore dovesse risultare insufficiente il compenso sarà ripartito in maniera proporzionale fino al rientro nella somma stanziata.

Inoltre per l'effettuazione dell'orientamento fuori sede sarà conteggiata 1 ora aggiuntiva, per ogni plesso con distanza superiore ai 20 km dal Comune di residenza o di servizio in base alle tabelle chilometriche ACI.

Le attività di orientamento pomeridiane svolte in laboratorio di cucina e di sala bar previa prenotazione dei ragazzi interessati saranno riconosciute con un contributo orario di € 25,00 lordo dipendente.

Art. 23 - Fondo per attività impreviste del personale docente

Il Dirigente Scolastico può assegnare ulteriori incarichi in corso d'anno, in base alle esigenze che valuterà autonomamente, con riconoscimento di compenso accessorio, concordato con le RSU d'istituto, a forfait o rendicontazione per attività svolte individualmente dai docenti (produzione di materiali didattici ad uso collegiale, partecipazione su delega a gruppi di lavoro interistituzionali, ecc.).

Nella selezione dei docenti cui affidare tali incarichi, il Dirigente terrà conto delle *disponibilità individuali e delle specifiche competenze*.

Il Dirigente si riserva altresì la facoltà di valutare, al termine dell'anno scolastico, le richieste di riconoscimento di compenso accessorio presentate dai singoli docenti per attività individualmente svolte debitamente illustrate, documentate e autorizzate. Tali compensi saranno concordati con le RSU.

Tale budget a disposizione non potrà superare il corrispettivo di **€ 6,44** lordo dipendente, al quale andranno aggiunte tutte le economie frutto di attività o incarichi previsti ma non svolti o parzialmente svolti.

Parte terza PERSONALE ATA

ART. 24	Informativa in ambito organizzativo
ART. 25	Gestione progetti finanziati con risorse esterne
ART. 26	Fondo per attività non previste del personale ATA
ART. 27	Ferie del personale ATA
ART. 28	Compenso al personale ATA per la collaborazione alle manifestazioni speciali di pratica
ART. 29	Banca delle ore Ata
ART. 30	Aggiornamento e formazione del personale ATA

Art. 24 – Informativa in ambito organizzativo

Entro il mese di settembre (ad organico completo) di ogni anno sarà, di norma, svolto un incontro per una fase di informativa preventiva al fine di comunicare eventuali variazioni sui carichi di lavoro sull'orario del personale ATA e sulla organizzazione dei servizi amministrativi dell'unità scolastica.

Alle riunioni sarà presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che potrà illustrare anche il Piano delle attività di cui al comma 1 dell'art. 53 del CCNL 29 novembre 2007.

In tali incontri si daranno altresì indicazioni di massima sia sull'aggiornamento e formazione che sull'eventuale partecipazione al "Fondo dell'Istituzione Scolastica" per le attività previste dal vigente CCNL. L'orario delle lezioni previsto nei curricoli non permette solo l'articolazione antimeridiana del servizio. Per il buon funzionamento delle attività didattiche ordinarie e straordinarie tutto il personale è tenuto ed effettuare la copertura delle varie esigenze.

L'orario giornaliero di lavoro del personale ATA si deve articolare ordinariamente in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore consecutive. L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità che della turnazione.

Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere efficiente la gestione dei servizi in funzione degli organici e dei carichi di lavoro.

Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalità connesse alla garanzia di funzionamento dei servizi scolastici, sarà prevista dal Dirigente anche la programmazione plurisettimanale e la flessibilità dell'orario giornaliero anche con possibilità di straordinario.

L'orario di lavoro non sarà, di norma, inferiore alle tre ore di servizio giornaliero né superiore alle nove ore.

Durante il periodo di lavoro superiore alle 6 ore, se richiesta, deve essere prevista una pausa non conteggiata nel servizio che, comunque, non può essere inferiore ai trenta minuti.

Se il periodo supera le 7 ore e 12 minuti la pausa sopra citata è obbligatoria.

Art. 25 – Gestione progetti finanziati con risorse esterne

Oltre al compenso previsto dall'art. 31 del presente contratto integrativo, al DSGA potrà essere corrisposta, per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea e da enti pubblici una percentuale massima del 1% del finanziamento stesso da definire con le RSU per ogni elargizione sopra citata.

Art. 26 – Fondo per attività non previste del personale ATA

Il Dirigente Scolastico può assegnare ulteriori incarichi in corso d'anno, in base alle esigenze che valuterà autonomamente, con riconoscimento di compenso accessorio, contrattato con le RSU, a forfait o rendicontazione, per attività svolte individualmente dal personale ATA. Nella selezione del personale ATA cui affidare tali incarichi, il Dirigente terrà conto delle disponibilità individuali e delle specifiche competenze. Tale budget a disposizione non potrà superare il corrispettivo di **€ 157,76** al quale andranno aggiunte tutte le eventuali economie del settore ATA.

Art. 27 – Ferie del personale ATA

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente previo il parere del DSGA.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 1° dicembre per la sospensione delle attività nel periodo natalizio, entro il 15 marzo per il periodo pasquale ed entro il 10 maggio per il periodo estivo.

Entro il 20 maggio il DSGA dispone il piano delle ferie estive, formulato sulla base delle domande prodotte dagli interessati e delle esigenze di servizio. Possono essere frazionabili in più periodi, assicurando comunque 15 giorni lavorativi continuativi di riposo dal 1° luglio al 31 agosto dell'anno scolastico considerato.

Il periodo di ferie non potrà, comunque, essere inferiore ai giorni previsti dagli articoli 13 e 19 del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007. Nei periodi di Natale e di Pasqua, le ferie e i riposi compensativi sono goduti in modo tale da assicurare e garantire il servizio.

Art. 28 – Compenso al personale ATA per la collaborazione alle manifestazioni speciali di pratica.

Per consentire al meglio la compiuta realizzazione delle manifestazioni ed esercitazioni didattiche speciali di pratica operativa, è necessaria la collaborazione del Personale Ata, relativamente al profilo professionale di Assistente tecnico e Collaboratore scolastico, con i docenti/esperti.

Le unità di personale saranno individuate in base al numero dei partecipanti all'evento.

A fronte del servizio svolto si concorda di riconoscere, oltre alle ore di straordinario effettuate, un bonus lordo dipendente di € 25,00 per manifestazione ai Collaboratori scolastici impegnati in office e un bonus sempre lordo dipendente di € 29,00 agli Assistente tecnici impegnati nel servizio in orario straordinario.

Art. 29 - Banca delle ore ATA

Nella Banca delle ore, per ogni addetto ata, saranno accreditati:

- tutti i periodi eccedenti l'orario di servizio come previsto dalla presente Contrattazione e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
- tutti i periodi di intensificazione della prestazione che avvengono durante l'anno
- tutte le ore autorizzate comunque riconosciute al lavoratore

Verranno addebitati:

- recupero per permessi brevi
- recuperi per la chiusura dei prefestivi
- tutte le ore comunque da recuperare per lavoro dovuto e non svolto anche a seguito di modifiche al calendario didattico

La banca delle ore potrà dare luogo a:

- recupero compensativo
- retribuzione solo su richiesta delle ore di straordinario.

Per ciascun lavoratore le ore da recuperare vanno utilizzate **prioritariamente** a copertura delle chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto (n. 30 ore) e/o durante la sospensione dell'attività didattica o in periodi da concordare con l'amministrazione in dettaglio.

Art. 30 – Aggiornamento e formazione del personale ATA

L'aggiornamento per tutto il personale ATA in servizio nella Scuola si svolge, di norma, in orario di lavoro. Per inderogabili esigenze di servizio, l'aggiornamento e la formazione si possono effettuare anche al di fuori dell'orario di lavoro. In tal caso le ore possono essere retribuite o compensate con permessi nell'arco dell'anno scolastico, previo accordo con il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA. Nel caso di corsi di aggiornamento effettuati al di fuori dell'orario di servizio e in luoghi non coincidenti né con la sede di servizio né con la sede di residenza, sarà riconosciuta al dipendente mezz'ora complessiva per il viaggio di andata e ritorno.

Tenuto conto del CIR 2007-2008 firmato il 19 giugno 2007 i criteri di divisione e di priorità che si renderanno necessari per la selezione del personale ATA da avviare alla formazione sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale, all'interno di ogni profilo saranno i seguenti:

Assistenti Tecnici e Amministrativi:

- 1 -prioritariamente personale con contratto a tempo indeterminato;
- 2 -tipo di mansione coincidente con la formazione;
- 3 -precedenza alla minore età.

Collaboratori scolastici:

- 1 -prioritariamente personale con contratto a tempo indeterminato;
- 2 -professionalità dimostrata;
- 3 -precedenza alla minore età.

Parte quarta

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

ART. 31	Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
ART. 32	Criteri generali per l'impiego delle risorse
ART. 33	Misure incentivanti per aree a rischio educativo (art. 9 CCNL comparto scuola)
ART. 34	Impiego del Fondo - Personale Ata
ART. 35	Criteri per il compenso in relazione ai progetti
ART. 36	Procedure e modalità operative

Art. 31 – Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

Il budget del F.I.S. stabilito per l'anno scolastico 2017/2018 è formato dai finanziamenti ministeriali e dalle economie degli anni passati e va suddiviso tra docenti e personale ATA.

Esclusi i fondi già destinati (integrazione alunni stranieri; progetti H integrazione e dispersione; funzioni strumentali; ore eccedenti sostituzione colleghi assenti; attività complementari educazione fisica; incarichi specifici del personale ATA; fondo di riserva) il personale docente partecipa all'assegnazione delle economie e delle parti comuni per un importo complessivo pari al **70%** della somma mentre al personale ATA viene assegnata la rimanente quota del **30%**.

Prima della suddivisione tra docenti e ATA, dall'assegnazione del FIS di quest'anno lordo dipendente, viene detratta, a favore del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, l'indennità di direzione per un importo pari a **€ 4.980,00**, una quota (**€ 14.000,00**) per la docenza dei corsi di recupero e degli sportelli help come previsto dall'articolo 2 comma 5 del CCNL 13 marzo 2013, una somma di **€ 1.000,00** da assegnare agli assistenti tecnici (AR02) per la disponibilità alla gestione del sito on line dell'istituzione scolastico e in seguito il 2% come Fondo di riserva quantificato in **€ 1.209,38**, così come riassunto nell'allegato 1 a questo contratto.

Art. 32 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

Tutti i compensi percepiti dai docenti e dal personale Ata dal Fis per le varie attività ed incarichi, devono essere svolti in orario eccedente l'orario di cattedra o di servizio, salvo l'intensificazione e le esigenze eccezionali concordate con il Dirigente.

I criteri esposti per l'erogazione del fondo di istituto sono stabiliti tenendo in considerazione:

1. il Piano triennale dell'Offerta Formativa per quanto attiene all'aspetto organizzativo e didattico
2. compensi per attività di collaborazione con il Dirigente
3. attività di coordinamento e di supporto organizzativo
4. attività di recupero, sportelli help e debito formativo
5. compensi per le attività affidate dal Collegio docenti a singoli, gruppi o commissioni
6. attività relative a progetti approvati dagli organi collegiali: i docenti presenteranno i progetti volti all'ampliamento dell'offerta formativa sulla base delle competenze specifiche e delle attività di innovazione e ricerca che vorranno sperimentare - i criteri con cui si progetteranno attività didattiche sono espressi nel PtOF e l'attribuzione del fondo seguirà gli stessi
7. attività aggiuntive funzionali all'insegnamento oltre le 40 ore annue (art.29 comma 3 lettera a)
8. assegnazione delle quote per incarichi specifici e straordinario al personale ata
9. prestazioni aggiuntive del personale ata oltre l'orario d'obbligo e quelle che richiedono una intensificazione del lavoro obbligatorio
10. compensi per il personale docente ed ata per le attività deliberate dal Collegio dei docenti e fatte proprie dal Consiglio di istituto nell'ambito del PtOF

Attività finanziabili con altre risorse:

- Alternanza scuola lavoro (fondo specifico)
- formazione del personale (fondo specifico)
- pratica operativa, manifestazioni interne ed esterne, preparazione dei ragazzi alla partecipazione ai concorsi
- attività di orientamento
- attività per l'integrazione dei soggetti diversamente abili.

L'impiego del Fondo al personale docente è riassunto nell'**allegato A** a questo contratto.

Art. 33 - Misure incentivanti per aree a rischio educativo (art. 9 CCNL comparto scuola)

In attesa dell'assegnazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per avviare misure per aree a rischio educativo con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, si concordano i criteri di suddivisione della cifra presumibilmente assegnata in ordine alle attività inserite nel progetto e in appresso citate:

- n.1 docente referente (20% del corrispettivo assegnato)
- ore di lezione (80% del corrispettivo assegnato)

Art. 34 – Impiego del Fondo -Personale Ata

1. Il fondo destinato al personale ATA sarà suddiviso tra i tre profili presenti in istituto, come da tabelle riassuntive presenti nell'**allegato B** a questo contratto. Vengono anche individuati il numero degli incarichi specifici per ogni profilo e il corrispettivo economico. Se gli importi assegnati dal MIUR per retribuire gli incarichi specifici concordati non saranno sufficienti verranno integrati con il fondo per il Miglioramento della Offerta Formativa. Gli incarichi specifici saranno assegnati dal Dirigente Scolastico valutata la professionalità riscontrata e la disponibilità individuale.
2. Le somme assegnate forfettariamente con il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa saranno corrisposte proporzionalmente al servizio svolto al 31 agosto e solo in caso di servizio prestato per almeno

7 mesi anche non consecutivi. Dal calcolo del periodo di lavoro svolto saranno detratte le assenze di tutti i tipi effettuate durante le attività didattiche (fino a 15 giorni complessivi nessuna trattenuta quindi il corrispettivo di 1/12 a partire dal sedicesimo giorno ogni 30 giorni) al netto di ferie e recuperi concessi.

3. Tutto lo straordinario, di norma, va retribuito. Il dipendente può richiedere in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo come previsto dall'articolo 54 commi 3, 4 e 5 del CCNL comparto scuola in vigore.

Si concorda di accantonare le seguenti ore di straordinario divise per profilo professionale:

Assistenti amministrativi	ORE 130
Assistenti tecnici	ORE 100
Collaboratori scolastici	ORE 290

4. Per il personale ATA vengono indicati gli **Incarichi Specifici**, compresi quelli attribuiti ai titolari dell'ex articolo 7.

L'assegnazione della quota del Fondo riservata al personale ATA, è indicata in riferimento alle assunzioni di responsabilità collegate al profilo.

Art. 35 - Criteri per il compenso in relazione ai progetti

1. Qualsiasi attività che comporti l'attribuzione di un compenso al Personale dell'Istituto (Docente o ata) dal fondo d'Istituto o da altri fondi provenienti da accordi e/o convenzioni con enti o soggetti esterni, introitati in bilancio, è definita in uno specifico progetto.
2. I progetti sono oggetto di informazione preventiva e consuntiva da parte del Dirigente scolastico e di contrattazione tra le parti, preventiva ed in corso d'opera per eventuali aggiornamenti e/o modifiche.

Art.36 - Procedure e modalità operative

1. Per i Progetti (approvati dal Collegio docenti) che danno accesso a fondi provenienti da accordi e/o convenzioni con enti esterni vengono definiti i seguenti criteri di attuazione:

a) il Dirigente scolastico definisce il piano operativo ed organico del progetto e dove necessario lo sottopone alla contrattazione con le RSU per l'accordo circa l'utilizzo del personale e la sua retribuzione;

b) il Dirigente scolastico individua i nominativi del personale docente ed ata coinvolti procedendo (previa acquisizione della disponibilità) all'attribuzione dell'incarico formale, dell'impegno orario previsto, del corrispondente ammontare della retribuzione oraria o forfettaria;

c) per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività aggiuntive ed integrative sono stabiliti seguenti criteri generali:

a- disponibilità

b- competenza ed esperienza

c- rotazione

d- evitare il cumulo degli incarichi

NORME FINALI

ART. 37	Durata e verifica del presente accordo
ART. 38	Interpretazione autentica
ART. 39	Certificazione di compatibilità economico-finanziaria
ART. 40	Clausola di salvaguardia finanziaria
ART. 41	Attribuzione dei compensi al personale

Art. 37– Durata e verifica del presente accordo

1. Il presente accordo ha carattere permanente.
2. Entro il giorno 15 del mese di settembre, di ogni anno scolastico, le parti avvieranno la verifica dell'attuazione dell'accordo stesso e la trattativa per eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 38 – Interpretazione autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 39– Certificazione di compatibilità economico-finanziaria

La presente ipotesi di contratto integrativo, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, viene inviata entro i termini previsti dalla normativa ai Revisori dei Conti per l'approvazione della certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 39, comma 3°-ter della Legge n. 449/1997 citata in premessa.

L'**allegato A** che elenca le commissioni e/o gli incaricati e la suddivisione sommaria alle varie attività delle risorse dell'Istituto, l'**allegato B** che individua i compensi per il personale ATA nonché l'**allegato 1** che evidenzia le somme assegnate e tutto ciò che va a costituire il fondo dell'istituzione scolastica sono parte integrante del presente contratto.

Il contratto, con gli allegati, dopo la firma sarà permanentemente pubblicato all'albo pretorio a disposizione per la lettura da parte dei lavoratori.

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza i fondi accantonati di cui agli artt. 24, 27 e 32 del presente contratto.
2. In caso di esaurimento totale del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS, anche dovuta a mancata assegnazione di fondi previsti da parte del MIUR, intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 41 – Attribuzione dei compensi al personale

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Letto, firmato, sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof. Giorgio Brunet

LE RSU

f.to Barzanti Fabio

f.to Spinelli Stefania

f.to Maltoni Maria Concetta Grazia